

Articolo 11

## **Attività artistica indipendente**

(art. 3 lett. d LL)

Un'attività artistica indipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro sussiste allorché il lavoratore che esercita tale attività dispone di ampia libertà riguardo alla strutturazione, all'esecuzione e alla ripartizione del lavoro.

Come per la nozione di attività scientifica definita nell'articolo 10 capoverso 1 OLL 1, anche nel caso dell'attività artistica vi sono due condizioni che devono essere adempiute cumulativamente:

- deve trattarsi di un'attività di natura artistica
- la persona deve disporre di ampia libertà nell'organizzazione e nell'esecuzione del suo lavoro.

Queste due caratteristiche proprie dell'attività artistica fanno sì che il quadro normativo della LL possa risultare troppo restrittivo. Se sono i lavoratori stessi a decidere come ripartire il lavoro durante il giorno lavorativo, il datore di lavoro non è più in grado di controllare che la LL sia rispettata per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo. Un'attività artistica indipendente in questo senso non sussiste più e i lavoratori, pur svolgendo un'attività artistica, lavorano durante un orario fissato dal datore di lavoro. Non svolgono un'attività arti-

stica indipendente, ad esempio, le ballerine di cabaret, che devono esibirsi durante gli orari d'apertura del locale. Lo stesso dicasi per un attore di teatro che deve presentarsi alle prove e agli spettacoli secondo le direttive del regista e non può decidere liberamente i suoi orari di lavoro.

Tale disposizione si applica ai dirigenti o ai solisti, ma non ai componenti di un'orchestra o di un gruppo teatrale. Sono ugualmente esclusi dal campo d'applicazione di questo articolo gli artisti che lavorano in aziende di intrattenimento. Vi sono invece inclusi i creatori di moda, i quali devono poter essere liberi di lavorare seguendo l'ispirazione del momento.

Sia il messaggio del Consiglio federale che i commenti relativi alla legge sul lavoro indicano che questa disposizione deve essere interpretata, come gli articoli 9 e 10 dell'OLL 1, in modo piuttosto restrittivo.